

**Comune di Zanè**

*Provincia di Vicenza*

***PARERE  
DELL'ORGANO DI REVISIONE  
ALLA PROPOSTA  
DI BILANCIO DI PREVISIONE  
PER L'ESERCIZIO 2013  
E DI BILANCIO PLURIENNALE  
PER IL TRIENNIO 2013/2015***

## VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Zanè nella persona del Revisore Unico Romina Manzardo

*ricevuto*

con apposita comunicazione formale, in data 16 maggio 2013:

- lo Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013;
- lo Schema di bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
- la Relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta comunale;

nonché i seguenti altri allegati obbligatori di cui all'art. [172 del Dlgs. n. 267/00](#):

- il Rendiconto di gestione deliberato relativo all'esercizio finanziario 2012;
- le risultanze dei Rendiconti o dei Conti consolidati relativi all'esercizio 2011 delle Unioni di Comuni, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni, delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, cui il Comune partecipa;
- lo Schema di deliberazione sulla quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza e ad attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà e in diritto di superficie e di determinazione del relativo prezzo di cessione;
- il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, e successive modificazioni;
- il Programma triennale e del fabbisogno di personale (art. [91 del Dlgs. n. 267/00](#), art. [35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01](#) e art. [19, comma 8, della Legge n. 448/01](#));
- lo Schema di deliberazione per la determinazione, per l'esercizio 2013, di variazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, delle variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

*acquisiti altresì*

- la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;
- il Prospetto contenente le previsioni di competenza degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno (art. [1, comma 107, della Legge 220/10](#))<sup>1</sup>;
- il Prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio, come individuate dal [comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06](#) (per gli Enti non "pattizzati" dal [comma 562](#)) e dall'art. [76 del DL n. 112/08](#);
- il Programma delle collaborazioni autonome (art. [46, comma 2, Legge n. 133/08](#));
- l'elenco delle entrate e delle spese aventi carattere di eccezionalità;

- il “*Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni*” (art. 58, Dl. n. 112/08), come modificato dall’art. 27, comma 1, Dl. n. 201/12;
- l’elenco delle entrate e delle spese aventi carattere di eccezionalità;
- gli atti di programmazione per l’alienazione di aree e fabbricati;
- gli atti di programmazione per il contenimento delle spese di funzionamento (art. 2, comma 594, della Legge n. 244/07 (“*Finanziaria 2008*”));
- il Prospetto della verifica della riduzione dei costi degli apparati amministrativi (art. 6, Dl. n. 78/10);
- il Prospetto analitico dei mutui passivi con le quote capitali e gli interessi;
- il Prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada;
- l’Inventario dei beni mobili dell’Ente, aggiornato al 31/12/2012
- l’Inventario dei beni immobili dell’Ente, aggiornato al 31/12/2012;
- l’elenco dei beni patrimoniali locati;
- le attestazioni dei Responsabili dei servizi circa l’inesistenza di debiti fuori bilancio;

visti

- le disposizioni di legge in materia di finanza locale;
- il [Principio contabile n. 1](#), concernente la “*Programmazione e previsione nel sistema di bilancio*”, approvato il 12 marzo 2008 dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell’Interno, ai sensi di quanto disposto dall’art. [154 del Tuel](#);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- il Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 102/09 (“*Provvedimenti anticrisi*”);
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 (“*Collegato sviluppo alla Manovra economica 2008*”);
- il Dlgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (“*Decreto Brunetta*”), pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009, attuativo della Legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2009;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (“*Legge di contabilità e finanza pubblica*”), pubblicata sulla G.U. n. 303, Supplemento Ordinario n. 245;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (“*Finanziaria 2010*”), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009;
- il Dl. 30 dicembre 2009, n. 194 (Decreto “*Milleproroghe*”), convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, e pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010;
- il Dl. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 marzo 2010 n. 42 e pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2010.
- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (“*Federalismo demaniale*”), pubblicato sulla G.U. 11 giugno 2010, n. 134,

- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 170 del 30 luglio 2010 - Supplemento Ordinario n. 174 (“*Manovra correttiva 2011-2012*”);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“*Antimafia*”), pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010;
- la Legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 2010 - Supplemento Ordinario n. 243;
- la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (“*Legge di stabilità-Finanziaria 2011*”), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010;
- il Dl. 29 dicembre 2010, n. 225 (“*Milleproroghe 2010*”), pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010;
- il Dlgs. [14 marzo 2011, n. 23](#) (“*Federalismo Fiscale Municipale*”), [pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23 marzo 2011](#);
- il Dlgs. 6 maggio 2011, n. 68 “[Autonomia tributaria di regioni e province - costi e fabbisogni standard](#)”, pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2011;
- il Dlgs. 31 maggio 2011, n. 88 “[Perequazione e rimozione squilibri](#)”, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22 giugno 2011;
- il Dl. 6 luglio 2011, n. 98, (“*Manovra di stabilizzazione finanziaria*”), pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla [Legge 15 luglio 2011, n. 111](#), pubblicata sulla G.U. n.164 del 16 luglio 2011;
- il Dl. 13 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011;
- il Dlgs. [23 giugno 2011, n. 118](#) (“[Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio](#)”), [pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2011](#);
- il Dl. 13 agosto 2011, n. 138, “*Manovra di stabilizzazione finanziaria bis*”, pubblicato sulla G.U. 188 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla [Legge 14 settembre 2011, n. 148](#), [pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16 settembre 2011](#);
- il [Dlgs. 6 settembre 2011, n. 149](#) (“[Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni](#)”), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20 settembre 2011 );
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (“*Legge di stabilità 2012*”), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011;
- il Dl. 6 dicembre 2011, n. 201 (“*Decreto Salva Italia*”), pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011;
- il Dl. 29 dicembre 2011, n. 216 (“*Decreto Milleproroghe*”), pubblicato sulla G.U. n. convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012.
- il Dl. 24 gennaio 2012, n. 1 (“*Decreto Liberalizzazioni*”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 71 del 4 marzo 2012.
- il Dl. 9 febbraio 2012, n. 5 (“*Decreto Semplificazioni*”), convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata sulla G.U. n. 69 del 6 aprile 2012.

- il Dl. 2 marzo 2012, n. 16 (“*Decreto Semplificazione fiscale*”), convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012.
- il Dl. 7 maggio 2012, n. 52 (“*Spending Review I*”), convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, pubblicata sulla G.U. n.156 del 6 luglio 2012.
- il Dl. 22 giugno 2012, n. 83 (“*Decreto Crescita*”), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’ 11 agosto 2012.
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 (“*Riforma del Mercato del Lavoro*”), pubblicata sulla G.U. n. 153, del 3 luglio 2012.
- il Dl. 6 luglio 2012, n. 95 (“*Spending Review 2*”), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012.
- il Dl. 10 ottobre 2012, n. 174 (“*Decreto Enti Locali*”);
- il Dl. 18 ottobre 2012, n. 179 (“*Decreto Crescita 2*”);
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012, contenente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

*dato atto*

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti Locali di cui al [Decreto emanato in data 24 giugno 2002 dal Ragioniere generale dello Stato](#), di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriale del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2002);
- che sui titoli di entrata e di spesa dei documenti di bilancio sono stati riportati i codici gestionali di cui al [Decreto Mef 18 febbraio 2005](#) (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 57 del 10 marzo 2005) di introduzione del Siope (“*Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici*”, di cui all’ [art. 28, della Legge n. 289/02, “Finanziaria 2003](#)”), come sostituito dal [Decreto Mef 14 novembre 2006, n. 135553](#);

*attesta che*

i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2013 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

Oltre ai dati del Bilancio di previsione 2013, nelle pagine che seguono vengono evidenziati anche dati e tabelle contenenti informazioni di annualità precedenti, propedeutici ad una migliore valutazione della situazione complessiva dell’Ente e in linea con quanto peraltro richiesto all’Organo di Revisione dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, attraverso gli appositi Questionari.

## ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

La gestione di competenza degli esercizi precedenti presenta i seguenti risultati di gestione:

Risultato 2010	Risultato 2011	Risultato 2012
186222,83	262881,26	96552,75

Il Risultato di amministrazione degli esercizi precedenti è il seguente:

	Risultato 2009	Risultato 2010	Risultato 2011	Risultato 2012
Risultato di amministrazione (+/-)	2461964,96	1776003,23	2041928,71	2149042,31
<i>di cui:</i>				
Vincolato				
Per investimenti	1063666,96	954637,79	1003586,8	953583,76
Per fondo ammortamento				
Non vincolato <sup>5</sup>	1398298	821365,44	1038341,91	1195458,55
<i>di cui:</i>				
Importo destinato nell'anno successivo al finanziamento della spesa corrente				

La **situazione di cassa** dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2010	3.561.202,91	0,00
Anno 2011	3.756.567,84	0,00
Anno 2012 <sup>2</sup>	3.335.845,00	0,00

## DATI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

### Entrata

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>				
Imposta municipale propria	1.143.740,99	1.324.965,31	1.778.337,00	1.466.555,00
Imposta com. sulla pubblicità	26.000,00	26.200,00	26.000,00	26.000,00
Addizionale Irpef	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
Altre imposte	0,00	0,00	57.849,89	60.000,00
Tares (Tarsu)	549.572,51	549.429,56	594.263,84	654.233,00
Tosap	12.776,82	15.615,37	11.762,38	15.000,00
Altre tasse	0,00	7.051,23	0,00	0,00
Diritti su pubbliche affissioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre entrate tributarie proprie	0,00	0,00	271.072,01	227.700,00
<b>Totale Titolo I</b>	<b>1.736.090,32</b>	<b>1.927.261,47</b>	<b>3.088.285,12</b>	<b>2.798.488,00</b>
<b>TRASFERIMENTI</b>				
Trasferimenti dallo Stato	1.097.268,83	81.492,12	47.753,37	23.939,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	56.270,49	51.776,62	93.867,11	77.700,00
Altri trasferimenti	430,61	2.136,74	10.079,19	1.020,00
<b>Totale Titolo II</b>	<b>1.153.969,93</b>	<b>135.405,48</b>	<b>151.699,67</b>	<b>102.659,00</b>
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
Diritti di segreteria	34.207,05	65.445,21	42.848,25	45.800,00
Proventi contravvenzionali	81.755,59	72.488,92	70.417,04	70.000,00
Entrate da servizi scolastici	59.238,91	54.337,50	34.226,93	14.600,00
Entrate da attività culturali	17.857,28	20.937,50	17.678,37	13.000,00
Entrate da servizi sportivi	18.905,62	17.314,25	20.428,50	18.000,00
Entrate da servizio idrico	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sociali	31.495,38	23.505,73	20.327,11	24.000,00
Entrate da servizi	6.000,00	7.495,33	9.474,62	9.000,00

cimiteriali				
Entrate da farmacia comunale	0,00	0,00	0,00	488.840,00
Altri proventi da serv. Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da beni dell'Ente	56.034,31	47.022,49	54.885,08	197.400,00
Proventi sfrutt. marchi Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	1.185,20	8.466,78	15.321,85	15.000,00
Utili da aziende e società	0,00	0,00	31.554,04	31.500,00
Altri proventi	281.168,86	308.388,49	312.038,06	178.266,00
<b>Totale Titolo III</b>	<b>587.848,20</b>	<b>625.402,20</b>	<b>629.199,85</b>	<b>1.105.406,00</b>
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>3.477.908,45</b>	<b>2.688.069,15</b>	<b>3.869.184,64</b>	<b>4.006.553,00</b>

## Spesa

<b>Voci</b>	<b>Rendiconto 2010</b>	<b>Rendiconto 2011</b>	<b>Rendiconto 2012</b>	<b>Previsione 2013</b>
<b>SPESE CORRENTI</b>				
Personale	1.220.397,20	1.233.361,00	1.223.132,38	1.226.276,00
Acquisto beni di consumo	182.108,65	175.486,47	172.907,42	182.900,00
Prestazioni di servizi	1.403.339,51	1.414.560,23	1.490.474,10	1.522.777,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	470.277,40	453.754,58	443.426,09	436.650,00
Interessi passivi	131.175,68	22.490,48	18.304,12	10.760,00
Imposte e tasse	102.237,64	110.103,77	106.237,06	184.100,00
Oneri straordinari	5.205,46	10.421,60	221.489,21	15.000,00
Ammortament i d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	18.101,00
<b>Totale Titolo I</b>	<b>3.514.741,54</b>	<b>3.420.178,13</b>	<b>3.675.970,38</b>	<b>3.596.564,00</b>
<b>SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</b>				
Rimborso capitale mutui	712.764,11	63.375,34	118.918,19	55.989,00
Rimborso capitale BOC	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso anticip.ne di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo III</b>	<b>712.764,11</b>	<b>63.375,34</b>	<b>118.918,19</b>	<b>55.989,00</b>
<b>Totale Titolo I e III PARTE SPESA</b>	<b>4.227.505,65</b>	<b>3.483.553,47</b>	<b>3.794.888,57</b>	<b>3.652.553,00</b>

## PARTE IN CONTO CAPITALE

### Entrata

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>				
Alienazione di beni patrimoniali	87.968,74	98.400,00	113.950,00	739.000,00
Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	342.760,00	40.969,75	0,00	84.150,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri soggetti <sup>2</sup>	203.799,36	3.098.996,40	298.443,19	700.000,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>634.528,10</b>	<b>3.238.366,15</b>	<b>412.393,19</b>	<b>1.523.150,00</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>				
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di Boc	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo V</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>634.528,10</b>	<b>3.238.366,15</b>	<b>412.393,19</b>	<b>1.523.150,00</b>

## Spesa

*(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)*

<b>Voci</b>	<b>Rendiconto 2010</b>	<b>Rendiconto 2011</b>	<b>Rendiconto 2012<sup>1</sup></b>	<b>Previsione 2013</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Acquisizione di beni immobili	3.014.500,00	3.005.238,65	551.506,61	1.595.250,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti di beni per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	72.000,00	75.750,99	86.053,74	92.000,00
Incarichi professionali esterni	32.000,00	32.000,00	4.576,29	164.900,00
Trasferimenti di capitale	97.000,00	97.000,00	17.999,87	25.000,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo II</b>	<b>3.215.500,00</b>	<b>3.209.989,64</b>	<b>660.136,51</b>	<b>1.877.150,00</b>

## EQUILIBRI FINANZIARI

### Verifica dell'equilibrio finanziario

#### L'Organo di revisione attesta

- di non aver rilevato le seguenti gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2012 e 2013;

#### Verifica del pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi c/terzi del Bilancio di previsione 2013 (art. [162, comma 5](#), e art. [168, comma 2](#), del Tuel)

Entrate			Spese		
voce	Euro	%	voce	Euro	%
Titolo I: Entrate tributarie	2.798.488,00	45,65	Titolo I: Spese correnti	3.596.564,00	58,67
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici	102.659,00	1,67	-----		
Titolo III: Entrate extratributarie	1.105.406,00	18,03	-----		
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	1.523.150,00	24,85	Titolo II: Spese in conto capitale	1.877.150,00	30,62
Titolo V: Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo III: Spese per rimborso di prestiti	55.989,00	0,91
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi	600.000,00	9,79	Titolo IV: Spese per servizi per conto terzi	600.000,00	9,79
<b>Totale</b>	<b>6.129.703,00</b>	<b>99,99</b>	<b>Totale</b>	<b>6.129.703,00</b>	<b>99,99</b>
Avanzo di amministrazione 2012 presunto	0,00	0,01	Disavanzo di amministrazione 2012 presunto	0,00	0,01
<b>Totale complessivo delle entrate</b>	<b>6.129.703,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Totale complessivo delle spese</b>	<b>6.129.703,00</b>	<b>100,00</b>

#### Dal precedente quadro riassuntivo delle previsioni di competenza, risulta quindi:

- che il totale delle entrate eguaglia il totale delle spese e quindi il bilancio è complessivamente in pareggio finanziario;
- che il totale del Titolo VI delle entrate eguaglia il Titolo IV della spesa e quindi si ha equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi.

## Verifica dell'equilibrio finanziario della parte corrente del Bilancio di previsione

Descrizione	Preventivo Assestato 2012	Rendiconto 2012	Preventivo 2013
Entrate: Titolo I	3.088.285,12	3.088.285,12	2.798.488,00
Entrate: Titolo II	151.699,67	151.699,67	102.659,00
Entrate: Titolo III	629.199,85	629.199,85	1.105.406,00
<b>TOTALE (Entrate Titoli I, II, III) (A)</b>	<b>3.869.184,64</b>	<b>3.869.184,64</b>	<b>4.006.553,00</b>
Spese: Titolo I (escluso interessi passivi) (B)	3.657.666,26	3.675.970,38	3.585.804,00
<b>DIFFERENZA (C=A-B)</b>	<b>211.518,38</b>	<b>193.214,26</b>	<b>420.749,00</b>
Interessi passivi (D)	18.304,12	18.304,12	10.760,00
<b>DIFFERENZA (E=D-C)</b>	<b>193.214,26</b>	<b>174.910,14</b>	<b>409.989,00</b>
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE</b>			
Rimborso prestiti (parte del TIT. III) (F)	118.918,19	118.918,19	55.989,00
<b>SALDO SITUAZIONE CORRENTE (E-F)</b>	<b>74.296,07</b>	<b>55.991,95</b>	<b>354.000,00</b>
Copertura o utilizzo saldo:			
1) spese in conto capitale			354000

Dal precedente prospetto risulta quindi:

- che le entrate correnti finanziano interamente le spese correnti di gestione esclusi gli interessi passivi conseguenti ad investimenti effettuati negli anni precedenti;
- che le entrate correnti finanziano la spesa per interessi passivi conseguenti ad investimenti effettuati negli anni precedenti;
- che le entrate correnti finanziano la spesa per il rimborso di quote capitale di mutui ed altri prestiti obbligazionari;

### *Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo*

Indicare eventuali entrate o spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo che possono influenzare i risultati dell'esercizio 2013:

Entrate	
Tipologia	Importo previsto
Contributo per rilascio permesso di costruire	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	

Spese	
Tipologia	Importo previsto
Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi	

Recupero evasione tributaria	60.000	Oneri straordinari della gestione corrente	
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali		Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Sanzioni al Codice della strada	48.000		
Plusvalenze da alienazione			
<b>Totale</b>	<b>108.000</b>	<b>Totale</b>	

**Verifica dell'equilibrio finanziario della parte in conto capitale del Bilancio di previsione 2013 (art. [162, comma 6, del Tuel](#))**

Descrizione	Preventivo Assestato 2012	Rendiconto 2012	Preventivo 2013
Entrate: Titolo IV	395900	412.393,19	1.523.150,00
Entrate: Titolo V (categ. 2, 3 e 4)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale (Titoli IV e V) (A)</b>	<b>395900,01</b>	<b>412.393,19</b>	<b>1.523.150,00</b>
Spese: Titolo II (B)	665900	660.136,51	1.877.150,00
<b>SALDO SITUAZIONE C/CAPITALE (A-B)</b>	<b>-270.000</b>	<b>-247.743,32</b>	<b>-354.000,00</b>
Copertura o utilizzo saldo:			
1) utilizzo avanzo di amm.ne	270.000,00	270.000	
2) utilizzo avanzo di bilancio della gestione corrente			354.000,00

Dal precedente prospetto risulta quindi:

- che la differenza negativa finale di Euro 354.000,00 risultante dal predetto prospetto (disavanzo della parte in conto capitale del bilancio) è stata finanziata con entrate correnti di pari importo;

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. [3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. [3, commi 18 e 19](#), della medesima Legge;
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

## ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. [204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000](#), dà le seguenti risultanze:

**Entrate correnti (Titolo I, II e III) del Rendiconto 2011 ..... € 3.691.058,22**

Interessi passivi su mutui precedentemente contratti e su garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del Dlgs. n. 267/00, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi..... €  
**18.304,00**

**interessi passivi su prestiti obbligazionari emessi in precedenza ..... € 0,00**

**Totale complessivo interessi passivi € 18.304,00**

Incidenza percentuale del totale complessivo degli interessi passivi sul totale delle entrate correnti accertate nell'esercizio 2011..... **0,50%**

- che l'Ente, pertanto, non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. [204 del Dlgs. n. 267/2000](#), così come modificato dall'art. [8, della Legge n. 183/11](#) ("*Legge di stabilità 2012*")<sup>2</sup> ed interpretato secondo quanto disposto dall'art. [16, comma 11, del Dl. n. 95/12](#);
- che l'Ente ha proceduto nel corso 2012 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento;
- che le percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2011-2012 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2009-2010, nonché le proiezioni per il successivo triennio 2013-2015, risultano essere le seguenti:

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
0,61%	0,62%	0,50%	0,28%	0,18%

### Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V, ctg. 2-4)

Anno	2011	2012	2013	2014	2015
Residuo debito	361.597,69	298.222,35	230.660,65	174.672,29	114.985,56
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	63.375,34	67.561,70	55.988,36	59.686,73	63.629,07
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>298.222,35</b>	<b>230.660,65</b>	<b>174.672,29</b>	<b>114.985,56</b>	<b>51.356,49</b>

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 (art. [8, comma 3, Legge n. 183/11](#));
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2011	2012	2013	2014	2015
Oneri finanziari	22.490,48	18.304,12	10.760,00	7.061,11	3.118,77
Quota capitale	63.375,34	67.561,70	55.988,36	59.686,73	63.629,07
<b>Totale fine anno</b>	<b>85.865,82</b>	<b>85.865,82</b>	<b>66.748,36</b>	<b>66.747,84</b>	<b>66.747,84</b>

- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente non ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria;
- che l'Ente nel corso dell'esercizio 2013 non prevede di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente non ha in essere e/o in programma operazioni di "project financing".

### Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione

L'Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2013 l'Ente non ha iscritto somme al Titolo V dell'entrata, Categorie 3 e 4, per accensione di mutui, aperture di credito, cartolarizzazioni, cessioni di crediti e prestiti obbligazionari.

## **PATTO DI STABILITA' VINCOLI PER L'ESERCIZIO 2013**

L'Organo di revisione sottolinea che la “*Legge di stabilità 2012*” (artt. [30, 31 e 32, Legge 12 novembre 2011, n. 183](#)), contiene la disciplina del Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

Rispetto agli anni precedenti, l'Organo di revisione evidenzia le seguenti modifiche:

- applicazione, a decorrere dal 2013, delle disposizioni in materia di Patto di stabilità anche ai Comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti;
- le classi di virtuosità delle Province e dei Comuni passano da 4 a 2 e sono modificati i criteri di calcolo;
- esclusione dal Patto, per gli anni 2013 e 2014, oltre che alle spese sostenute per l'attuazione dei provvedimenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, alle risorse europee ed alle spese per i Censimenti, è estesa anche alle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Mef;
- esclusione delle spese derivanti dall'attuazione del “*Federalismo demaniale*”, nella misura dei corrispondenti importi in precedenza sostenuti dallo Stato per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti;
- introduzione, in tema di certificazione, di un termine perentorio (il 15 maggio dell'anno successivo) oltre il quale gli Enti non possono procedere alla rettifica dei dati già inoltrati;
- i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, che a partire dal 2013, saranno assoggettati al Patto di stabilità, qualora optino per l'Unione di cui al previgente art. 16, del Dl. n. 138/11, saranno assoggettati al Patto solo a decorrere dal 2014 (art. 19, commi 1 e 2), del Dl. n. 95/12).

Le norme recate dall'art. 31 confermano una disciplina del Patto di stabilità per gli Enti Locali finalizzata all'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese in conto capitale).

Importante innovazione è stata dettata dall'art. [4, del Dl. n. 138/11](#), secondo cui anche le Società “*in-house*”, affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali, siano assoggettate al Patto di stabilità interno, secondo modalità da definirsi in sede di attuazione dell'art. [18, comma 2-bis, del Dl. 112/08](#); l'osservanza di quanto sopra è posta sotto la vigilanza degli Enti Locali di riferimento.

Anche per il 2013 viene confermata la *ratio* del Patto di stabilità tendente al miglioramento del saldo finanziario netto tra entrate finali e spese finali, calcolato in termini di competenza mista.

In conseguenza di ciò:

- fa presente che gli Enti soggetti al Patto di stabilità devono conseguire un saldo finanziario di competenza mista, pari alla spesa corrente media degli anni 2006-2007-2008, desunta dai certificati al Conto consuntivo, moltiplicata per le percentuali previste per l'anno 2013 e successivi, 19,7% per le Province e 15,4% per i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti e per quelli con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti, ed, inoltre, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali di cui all'art. [14, comma 2, del Dl. 78/10](#);

Tali percentuali si applicano nelle more dell'adozione del Decreto previsto dall'art. 20, comma 2, del Dl. n. 98/11, concernente l'individuazione degli Enti virtuosi. Per gli Enti non virtuosi, con riferimento all'art. 20, comma 2, del Dl. n. 98/11, le percentuali di cui sopra potranno essere incrementate fino ad un massimo del 20,1 per le Province e del 15,8% per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

- rammenta che la competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra

- incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;
- rammenta inoltre che gli obiettivi annuali degli Enti Locali sono ridotti di una misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lett. a) dell'art. [7 del Dlgs. n. 149/11](#), operata a valere sul "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" per gli Enti inadempienti al Patto di stabilità interno, ed a valere sui trasferimenti erariali per gli Enti delle Regioni Sardegna e Sicilia;
  - evidenzia che, dal saldo finanziario di competenza mista, devono essere escluse:
  - le risorse provenienti dallo Stato, anche trasferite per il tramite delle Regioni, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i prestiti finanziati dallo Stato, finalizzati a fronteggiare i predetti stati di emergenza, e non anche quelli contratti dall'Ente Locale con oneri a proprio carico. A tal fine, gli Enti interessati sono tenuti a presentare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale;
  - gli interventi realizzati direttamente dagli Enti Locali in relazione allo svolgimento dei "*Grandi eventi*" rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile;
  - le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Ue e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni, sebbene l'esimente non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Nei casi in cui l'Ue riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto sopra previsto, la somma corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del Patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
  - le risorse trasferite dall'Istat e le relative spese nei limiti delle stesse risorse trasferite per la realizzazione del Censimento generale della Popolazione previsto dall'art. [50, comma 2, del DL n. 78/10](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 122/10, e del 6° Censimento dell'Agricoltura previsto dal comma 6, lett. a), dello stesso art. 50;
  - per i Comuni dissestati della Provincia de L'Aquila, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di Euro annui; con Dm. Interno, di concerto con il Mef da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun Ente Locale;
  - le spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del Dlgs. n. 85/10, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con Dpcm., su proposta del Mef, di cui al [comma 3 dell'art. 9 del Dlgs. n. 85/10](#);
  - nel 2013 e 2014, le spese relative ad investimenti in infrastrutture nei limiti definiti con Decreto ministeriale finanziate da una quota del "*Fondo infrastrutture*" pari a 250 milioni di

Euro, riconosciuta agli Enti Locali in misura non superiore alla somma ricavata dalle dismissioni di partecipazioni azionarie in Società esercenti “*servizi pubblici locali di rilevanza economica*” diverse dal “*Servizio idrico*” che gli stessi enti effettueranno nel 2012 e nel 2013, come previsto dall’art. [5, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/11](#).

- sottolinea che gli Enti nel corso del 2013 dovranno tener conto anche delle variazioni disposte da apposite Deliberazioni regionali in relazione alle diversità di situazioni finanziarie esistenti (“*Patto regionalizzato*”).

L’Organo di revisione evidenzia altresì che gli adempimenti di competenza dell’Organo di revisione concernenti la verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità (e dei quali il sottoscritto risponde personalmente), riguardano, in primis, il momento di approvazione del Bilancio di previsione, in base al quale le previsioni di entrata e di uscita della competenza, insieme alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, garantiscano il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo.

Tutto ciò premesso, l’Organo di revisione dà atto che il Bilancio di previsione 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013/2015 sono formulati, come evidenziato nel prospetto redatto dal Responsabile dei “*Servizi Finanziari*” dell’Ente ed allegato al Bilancio di previsione.

Ai fini di rappresentare una visione complessiva dell’andamento della gestione dell’Ente Locale nei riguardi delle norme sul Patto di stabilità, di seguito **si evidenzia se l’Ente, nell’ultimo quinquennio, ha rispettato gli obiettivi per esso stabiliti:**

<b>2008</b>	<b>SI</b>
<b>2009</b>	<b>SI</b>
<b>2010</b>	<b>SI</b>
<b>2011</b>	<b>SI</b>
<b>2012<sup>2</sup></b>	<b>SI</b>

In merito a ciò, tenuto conto che dovranno essere espletate le verifiche sul Patto di stabilità 2012 e, nell’eventualità che questo non venga rispettato, il Responsabile del “*Servizio Finanziario*” ha attestato che provvederà ad applicare, al momento in cui sarà in possesso dei dati definitivi per l’anno 2012, al bilancio di previsione 2013 le opportune variazioni, l’Organo di revisione ricorda che, oltre al mancato raggiungimento degli obiettivi dei saldi finanziari, 2 ulteriori casi costituiscono inadempimento al Patto di stabilità interno:

- la mancata trasmissione della certificazione sulla verifica del rispetto del Patto entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo;
- la mancata comunicazione del prospetto dimostrativo dell’obiettivo programmatici del Patto;

e rammenta che, nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità per l’anno 2013 e seguenti, l’art. [31, comma 21, della Legge n. 183/11](#) prevede in primo luogo la restrizione sui prelevamenti di tesoreria per i casi in cui non siano coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l’Ue, ed il comma 26 conferma quanto disposto in materia di sanzioni dall’art. [7, comma 2 e seguenti, del Dl. n. 149/11](#):

assoggettamento ad una riduzione del “*Fondo sperimentale di riequilibrio*” o del “*Fondo perequativo*” in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico

predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo rendiconto. In caso di in capienza dei predetti fondi, gli Enti interessati dovranno versare le somme residue all'entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega di cui all'art. [17, lettera e\), della Legge n. 42/09](#), la norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Ue rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito;

divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione;

obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'art. [82 del Tuel \(Dlgs. n. 267/00\)](#), apportando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli Amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del Patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al Responsabile del "Servizio Economico-finanziario", una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

L'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il Patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'Ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sfioramento del Patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'Ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

Occorre ricordare che gli effetti finanziari delle sanzioni, in tema di spesa corrente e di spesa di personale, non concorrono al perseguimento degli obiettivi di Patto dell'anno successivo.

Gli Enti Locali sono tenuti a comunicare l'inadempienza al Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del Patto di stabilità interno.

Inoltre, l'Organo di revisione attesta che non sono previsti nel 2013 pagamenti e/o realizzazione di opere per investimenti pubblici, ad opera di un organismo partecipato direttamente e/o indirettamente, indicati nel Piano delle opere pubbliche dell'Ente approvato.

## TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. [9, comma 1, lett. a\), del DL n. 78/09](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare pagamenti celeri a favore delle imprese.

Più nel dettaglio, quattro sono le procedure da attivare a cura dell'Ente Locale in attuazione della Direttiva 2000/35/CE Parlamento europeo e Consiglio 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Dlgs. n. 231/02:

- 1) l'adozione, entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, delle “*opportune misure organizzative*” per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;
- 2) l'obbligo di “*accertamento preventivo*”, a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
- 3) l'adozione, da parte dell'Amministrazione locale, delle “*opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi*”, nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;
- 4) lo svolgimento dell'attività di “analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. [9, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 185/08](#)”, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie (adempimento questo da cui sono escluse le Regioni e le Province autonome, per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica), i cui risultati saranno illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato art. 9, e per gli Enti Locali allegati alle relazioni previste nell'art. [1, commi 166 e 170, della Legge n. 266/05](#) (questionari del “controllo collaborativo” compilati ed inviati alla Sezione regionale del controllo della Corte dei conti da parte dell'Organo di revisione).

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che nel corso del 2012 sono state adottate:

- le “*opportune misure organizzative*” per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;
- l'“*accertamento preventivo*”, a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
- le “*opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi*”, nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;
- l'attività di “analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. [9, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 185/08](#)”.

L'art. 12, del Dl. n. 201/11, nell'ambito della normativa antiriciclaggio, vieta, a partire dal 1° gennaio 2012, l'utilizzo dei contanti e dei titoli al portatore per pagamenti superiori ai 1.000 Euro.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto altresì che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 500 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante.

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste delle entrate correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente e considerate le profonde innovazioni introdotte nel 2012, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

L'Organo di revisione riscontra che, per ciascun tributo o tariffa, i seguenti dati:

<b>Imposta/tariffa</b>	<b>Accertamenti i 2012</b>	<b>Incassi 2012 competenza</b>	<b>Incassi 2012 residui</b>	<b>Previsioni 2013</b>
Tares/Tarsu/Tia	594263,84	379914,62	185966,63	654233
Tosap/Cosap	11762,38	11571,88	71,75	15000
Imposta sulla pubblicità /Canone sugli impianti pubblicitari	26000	13000	11000	
Diritto per pubbliche affissioni	4000	2000	4000	
Imposta di scopo				
Imposta di soggiorno				
Imu	1778337	1760776,22	0	1466555
Addizionale comunale all 'Irpef	345000	1974,71	0	345000

## ENTRATE TRIBUTARIE

### *Imposta municipale propria - Imu*

L'Organo di revisione ricorda:

- che l'art. [13 del Dl. n. 201/11](#) anticipa in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria;

In proposito, si segnala che:

- la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile, da calcolarsi applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale A e nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della Categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale B e nelle Categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale A/10 e D/5;
  - 60 per gli altri fabbricati classificati nel Gruppo catastale D;
  - 55 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale C/1.
- per i terreni agricoli, invece, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 120;
  - l'aliquota di base è dello 0,76% sulla rendita catastale, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con Deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
  - per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta dello 0,4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino allo 0,2%, mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è disposta un'aliquota ridotta dello 0,2%, con la possibilità per i Comuni di diminuirla ulteriormente fino a 0,1 punti percentuali;
  - i Comuni possono ridurre l'aliquota base (0,76%) fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi Ires o locati;
  - dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 Euro (aumentata per gli anni 2012 e 2013 di ulteriori Euro 50 per ciascun figlio residente di età non superiore ad anni 26) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono stabilire che l'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'Imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ed in tal caso, il Comune che ha adottato detta Deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. [8, comma 4, del Dlgs. n. 504/92](#) ("Riduzioni e detrazioni Ici");
  - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis del Dlgs. citato (casi di separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) ed i Comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art. [3, comma 56, della Legge n. 662/96](#) (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);
  - è riservata a favore dello Stato una quota dell'Imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, diversi dall'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base al netto delle detrazioni, le cui modalità di versamento saranno stabilite con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
    - che con la Circolare 18 maggio 2012, n. 3/Df, il Mef ha fornito ampi chiarimenti e note esemplificative in merito all'applicazione dell'Imposta;
    - che l'esenzione dell'applicazione dell'Imposta agli Enti non commerciali è applicabile solo per gli immobili adibiti a specifiche attività e solo nel caso in cui queste vengano svolte con modalità non commerciali (art. [91-bis del DL. n. 1/12](#));

- che i termini per l'approvazione del primo Regolamento Imu sono scaduti in data 31 ottobre 2012, termine ultimo entro il quale dovevano essere stabilite le aliquote e le detrazioni da applicarsi per l'esercizio 2012<sup>3</sup>;

In merito all'Imu, l'Organo di revisione ha verificato:

- che la previsione complessiva del gettito Imu 2013, iscritta in bilancio, è quantificata come segue:

<b>Tipologia</b>	<b>Previsioni 2012</b>	<b>Rendiconto 2012</b>	<b>Previsioni 2013</b>
Imu abitazione principale e pertinenze (aliquota base)	389.591,98	509.124,28	502.341,00
Imu abitazione principale e pertinenze (variazione aliquota)			
Imu altri immobili (aliquota base)	2.571.132,41	2.145.190,75	2.158.756,00
Imu altri (variazione aliquota)			
<b>Totale Imu</b>	<b>2.960.714,39</b>	<b>2.654.315,00</b>	<b>2.661.097,00</b>
- Quota di competenza dello Stato	1.283.565,45	1.072.595,36	1.194.543,00
<b>Totale Imu di competenza dell'Ente</b>	<b>1.677.148,94</b>	<b>1.581.719,64</b>	<b>1.466.554,00</b>

e ritiene che:

- il gettito Imu previsto per l'esercizio 2013 risulta in linea con quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente;
- che il minore gettito imu 2013 rispetto il 2012 viene compensato con il fondo di solidarietà comunale.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

## **Addizionale comunale Irpef**

L'Organo di revisione :

- ricordato che l'art. [1, commi 10 e 11, del Dl. n. 138/11](#), dispone l'anticipazione dal 2013 al 2012 della possibilità di incrementare l'aliquota dell'Addizionale;
- ricordato che con la sostituzione del comma 3, dell'art. 1, del Dlgs. n. 360/98, disposta dal [comma 142 dell'art. 1 della Legge n. 296/06](#), i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- tenuto conto che per l'anno 2013 la fascia di reddito esente da Addizionale comunale Irpef è rimasta invariata ad € 10.000,00

- fatto presente che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di compartecipazione all'Addizionale provinciale e comunale all'Irpef e la soglia di esenzione (commi [3 e 3-bis dell'art. 1, del Dlgs. n. 360/98](#)) sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono dal 2013 stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività";
- tenuto conto che negli anni pregressi l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

<b>Anno 2009</b> <b>Aliquota 0 %</b>	<b>Anno 2010</b> <b>Aliquota 0 %</b>	<b>Anno 2011</b> <b>Aliquota 0 %</b>	<b>Anno 2012</b> <b>Aliquota 0,35%</b> <i>(previsione assestata)</i>
€ 0	€ 0	€ 0	€ 345.000

l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

## TARES

L'Organo di revisione ricorda:

- che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è prevista l'istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni stessi;
- che conseguentemente, a partire dalla suddetta data, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria;
- che la disciplina dell'applicazione del Tributo è approvata con regolamento dal Consiglio comunale, con il quale occorre disciplinare:
  - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
  - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
- che il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

- che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo e che il Tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tares è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie
- che la Tares dovrà pagarsi per anno solare sulla superficie dell'immobile calcolata all'80% e sulla base delle attività svolte; per le unità immobiliari a destinazione "*speciale*" (capannoni industriali, Categorie catastali D ed E) la superficie da calcolare è quella calpestabile;
- che nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- che i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa dovrebbero essere stabiliti con Regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012 (non essendo stato emanato entro detto termine, si applica il Dpr. n. 158/99);
- che alla tariffa sopra commentata si applica una maggiorazione pari a 0,30 Euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio comunale modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 Euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato;
- che il Comune, con Regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo
- che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
- che, nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, ed il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni;
- che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tares;

- che la Tares è versata esclusivamente al comune; il versamento per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno).

In merito alla Tares, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tares 2013, iscritta in bilancio, è quantificata in euro 648.733,00 corrispondente al 100% della copertura dei costi del piano finanziario.
- considerato la novità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso dell'anno 2013, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai primi versamenti che saranno effettuati nel 2013;

e, tenuto conto delle suddette indicazioni, ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

*Preso atto che:*

- con Deliberazione di Consiglio comunale nella stessa seduta di approvazione del Bilancio, verrà approvato il Regolamento per l'applicazione della Tarsu di cui all'art. [58 del Dlgs. n. 507/93](#);e

*rilevato che*

- *l'art. [14, comma 33, del Dl. n. 78/10](#), in ordine alla Tia2, ha previsto che "si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, rientrano nella giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria";*
- il gettito previsto per l'esercizio 2013 risulta superiore a quanto riscosso e/o accertato negli anni precedenti per assicurare la copertura del 100% dei costi del servizio.

*Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio e dà atto altresì che tale gettito, incrementato delle entrate derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, assicura una copertura pari al 100% del costo complessivo del servizio di nettezza urbana previsto per l'esercizio 2013.*

### *Recupero evasione tributaria*

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	<b>Esercizio 2010</b>	<b>Esercizio 2011</b>	<b>Esercizio 2012</b>	<b>Esercizio 2013</b>
Previsione	----- --	----- --	----- -	60000
Accertamento	28389,04	11521,17	50829,29	----- -
Riscossione (competenza)	0	11521,17	50.265,29	----- -

I residui attivi al 1° gennaio 2012 per contributo per recupero evasione hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2012	14693,28
Riscossioni in conto residui - anno 2012	8577,36
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	0
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2012	6115,92

L'Organo di revisione fa presente che l'art. [1, comma 12-bis, del Dl. n. 138/11](#), vista l'abrogazione espressa dell'art. 1, comma 12-*quater*, del Dl. n. 138/11, disposta con l'art. [11, comma 10<sup>4</sup>, del Dl. n. 201/11](#), permette all'Ente, anche per gli anni 2013 e 2014, nell'ambito della partecipazione al recupero dell'evasione erariale, di essere beneficiario di una quota del 100% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo a seguito del suo diretto intervento.

L'Organo di revisione al riguardo rileva che l'Ente ha sottoscritto il protocollo con l'Agenzia delle Entrate competente ma l'attività non di accertamento non è ancora stata avviata.

### *Utilizzo plusvalenze*

L'Ente, nell'esercizio 2013, non prevede di utilizzare entrate da plusvalenze da alienazione di beni.

## **TRASFERIMENTI**

### *Trasferimenti dallo Stato e dalla Regione*

L'Organo di revisione preliminarmente ricorda che, ai sensi dell'art. [13, comma 17, del Dl. n. 201/11](#), il "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" è determinato in relazione anche al gettito Imu. L'applicazione dell'Imu a disciplina base, nelle espresse previsioni di legge, dovrà avvenire a parità di risorse disponibili, sia per l'insieme dei Comuni che per ciascun Ente. In proposito il Legislatore ha previsto che il "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" ("*Fsr*") venga ridotto in misura corrispondente al maggior gettito "*ad aliquota base*" attribuito ai Comuni con l'Imu, rispetto al gettito dell'Ici. Anche la Compartecipazione Iva-Irpef è incorporata nel "*Fsr*" e non è più prevista la territorializzazione del relativo gettito (art. [13, comma 18, Dl. n. 201/11](#)).

Il "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" per i Comuni è, tra l'altro, alimentato:

- dal 30% dell'Imposta di registro e dell'Imposta di bollo applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili;
- dal 30% delle Imposte ipotecarie e catastali, ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad Iva;
- dal gettito Irpef relativo ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario;

- dal gettito dell'Imposta di registro e dell'Imposta di bollo nei contratti di locazione relativi ad immobili;

- dal 30% dei Tributi speciali catastali;

- dal 30% delle Tasse ipotecarie;

- dal 21,7% per il 2011 e dal 21,6% a decorrere dal 2012, della quota del gettito derivante dalla "cedolare secca" sugli affitti, introdotta e disciplinata dall'art. [3 del Dlgs. n. 23/11](#).

Sono stati fiscalizzati e ricompresi "Fondo sperimentale di riequilibrio" anche:

- i trasferimenti erariali per i Comuni di cui ai commi 39 e 46, dell'art. 2, del Dl. n. 262/06 (art. [13, comma 13, del Dl. n. 201/11](#)),
- le sanzioni, i recuperi, le riduzioni o limitazioni sui trasferimenti erariali soppressi (art. [20, comma 16, del Dl. n. 98/11](#)).

Infine tale fondo subisce una riduzione in applicazione dell'art. [28, commi 7 e 9, del Dl. n. 201/11](#); la ripartizione di tale riduzione avviene in proporzione alla distribuzione territoriale dell'Imposta municipale propria sperimentale, mentre per le Province la riduzione è ripartita proporzionalmente.

### **L'Organo di revisione dà atto**

- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 77.700,00, tenuto conto:
  - di quanto già comunicato dalla Regione;
  - di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
  - delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
  - delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2013.
- che l'art. [13, comma 17, del Dl. n. 201/11](#), prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "Fondo sperimentale di riequilibrio" e sul "Fondo perequativo".

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

## **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

### **Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. [208, Dlgs. n. 285/92](#))**

La previsione per l'esercizio 2013 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti:

	<b>Esercizio 2010</b>	<b>Esercizio 2011</b>	<b>Esercizio 2012</b>	<b>Esercizio 2013</b>
Previsione	----- --	----- --	----- -	48000
Accertamento	56812,23	51689	48217,06	----- -
Riscossione (competenza)	0	44.554,90	33.494,54	----- -

La parte vincolata del finanziamento (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Impegni 2010	Impegni 2011	Impegni 2012 (previsioni definitive)	Previsione 2013
Spesa Corrente	28400,00	25850	24000	24000,00
Spesa per investimenti	0	0	0	0

Per l'anno 2013, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 85 del 15/05/2013, e *rispetta* il vincolo di destinazione previsto.

I residui attivi al 1° gennaio 2012 per sanzioni amministrative al Cds hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2012	7.134
Riscossioni in conto residui - anno 2012	7.134
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	0
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2012	0

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è stata iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto dal Dlgs. n. 285/92 ("Codice della strada"), come ulteriormente modificato nel 2010 per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione dalla Legge n. 120/10;
- l'entrata in questione è stata altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art. [162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/2000](#), per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al "Codice della Strada" è stata destinata per interventi previsti dall'art. [208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10.](#)

#### **Entrate da servizi scolastici, servizi per l'infanzia, attività culturali, servizi sportivi e servizi sociali**

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2013, che sono state approvate dalla Giunta con le deliberazioni che costituiscono allegato obbligatorio del presente Bilancio.

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente *applica* i "criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", di cui all'art. [59, comma 53, della Legge n. 449/97](#) e successive modificazioni.

### **Proventi da beni dell'Ente**

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che è stato allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;
- che nel corso dell'anno 2012 è stato provveduto all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2013 si prevede di adeguare i relativi canoni;
- che il gettito per l'esercizio 2013 è stato previsto *tenendo conto* dei predetti adeguamenti;
- che, alla data di predisposizione della presente Relazione:
  - i fitti attivi relativi all'anno 2012 risultano introitati per un ammontare complessivo di Euro 49.491,17, pari al 98% del gettito complessivo;
  - risultano ancora da introitare Euro 1.008,01 per fitti attivi relativi a residui per gli anni 2012 e precedenti;

### **Interessi attivi**

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata sulla scorta degli interessi maturati negli anni precedenti e di quelli maturati nel primo trimestre 2013.

### ***Utili/perdite da aziende e società***

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, è stato previsto che, per l'esercizio 2013:

- possano produrre utili le seguenti aziende e società partecipate:
  - 1) Alto Vicentino Ambiente
  - 2) Impianti Astico

e che il relativo gettito è stato calcolato tenendo conto delle modifiche alle disposizioni in materia di credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai Comuni da società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali, introdotte dall'art. [4, comma 2, del Dlg. 12 dicembre 2003, n. 344](#) (pubblicato sulla G.U. n. 291 del 16 Dicembre 2003) avente per oggetto "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della Legge 7 aprile 2003, n. 80", come integrate dall'art. [1, comma 52, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311](#).

In relazione a quanto sopra, l'Organo di revisione rileva che lo stanziamento per la predetta entrata è coerente e congrua.

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2013:

- ha tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese, recate dall'art. [1, del Dl. n. 2/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/10](#);
- ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. [6, del Dl. n. 78/10](#);
- ha tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. [8, del Dl. n. 78/10](#);
- ha tenuto conto di quanto disposto in materia di riduzione di spesa per acquisto di beni e servizi dall'art. [1, del Dl. n. 95/12](#).

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

### *Spesa per il personale*

L'Organo di revisione dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. [39, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449](#);
- tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il mantenimento della dinamica retributiva e occupazionale come disposto dal [comma 557, dell'art. 1, della Legge n. 296/06](#), e delle indicazioni della Corte dei conti contenute nelle [Deliberazione n. 10 del 18 giugno 2012](#), concernente le "Linee guida" a cui devono attenersi gli Organi di revisione nella predisposizione della Relazione al bilancio di previsione 2012 e della Relazione al rendiconto della gestione 2011 (Questionari), ed anche nella [Deliberazione Sezione Autonomie Corte Conti 9 novembre 2009, n. 16](#);

<b>spesa impegnata o prevista</b>	<b>Rendiconto 2008<sup>5</sup></b>	<b>Rendiconto 2010</b>	<b>Rendiconto 2011</b>	<b>Previsione assestata 2012</b>	<b>Var. % 12/11</b>	<b>Previsioni 2013</b>
Spese personale (int. 1)	0,00	1.220.397,20	1.233.361,00	1.223.132,00	-0,83	1.226.276,00
Altre spese personale (int. 3)	0,00	18.419,00	13.833,31	9.970,00	-27,93	10.000,00
Irap (int. 7)	0,00	79.091,62	76.192,42	75.465,00	-0,95	75.000,00
Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>Totale spese personale (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.907,82</b>	<b>1.323.386,73</b>	<b>1.308.567,00</b>	<b>-1,12</b>	<b>1.311.276,00</b>
- componenti escluse (B)	0,00	213.521,28	219.193,39	213.941,12	-2,40	217.075,12
<b>Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.386,54</b>	<b>1.104.193,34</b>	<b>1.094.625,88</b>	<b>-0,87</b>	<b>1.094.200,88</b>
<b>Totale spesa corrente ©</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514.741,54</b>	<b>3.420.178,13</b>	<b>3.675.970,38</b>	<b>7,48</b>	<b>3.596.564,00</b>
<b>Incidenza spesa personale su spesa corrente (A/C)</b> (art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08)	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	<b>38,69</b>	<b>35,60</b>	<b>-7,89</b>	<b>36,46</b>

- l'Ente ha tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell'art. [9, comma 28, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- l'Ente ha tenuto conto dell'art. [36, del Dlgs. n. 165/01](#) in materia di lavoro flessibile;
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di trattamento economico complessivo dei dipendenti di quanto prescritto dall'art. [3, comma 1, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento di riduzione e riqualificazione della spesa, di quanto prescritto all'art. [16, del Dl. n. 98/11, come convertito con Legge n. 111/11](#);
- l'Ente ha rispettato quanto disposto dall'art. 76, commi 4 e 7, del Dl. n. 112/98, convertito in Legge n. 133/98 e s.m.i.;
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di quanto prescritto all'art. [6, Dl. n. 78/10](#), convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10;
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle disposizioni di cui all'art. [9, del Dl. n. 78/10, come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge n. 183/11](#);
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle disposizioni di cui all'art. [14, commi da 7 a 10, del Dl. n. 78/10](#);
- tenendo conto di quanto disposto dall'art. [17, commi da 10 a 13, del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/09](#), relativamente alla stabilizzazione di personale, per il triennio 2010-2012;
- tenendo di quanto disposto dall'art. [6-bis del Dlgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- l'Ente ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alle situazioni finanziarie, ai sensi dell'art. [33, del Dlgs. n. 165/01](#);

- tenendo conto che, ai sensi del [comma 79, dell'art. 1, della Legge n. 247/07](#), a partire dal 1° gennaio 2012, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95 - tra cui i collaboratori coordinati e continuativi e i prestatori di lavoro autonomo occasionale qualora abbiano superato il limite di 5.000 Euro di cui all'art. 44 della Legge n. 326/03 - che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita nella misura pari al 28%, mentre per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è fissata al 19%.
- tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. [39, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449](#);
- tenendo conto dell'invarianza della spesa per il personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004, calcolata al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap e al netto degli aumenti contrattuali ai sensi del [comma 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/06](#), e s.m.i.;
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di spesa per lavoro flessibile, delle disposizioni di cui all'art. [9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito in Legge n. 122/10](#);
- l'Ente ha tenuto conto dell'art. [36, del Dlgs. n. 165/01](#) in materia di lavoro flessibile;
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di trattamento economico complessivo dei dipendenti, dell'art. 9, comma 1, del Dl. n. 78/10, convertito in Legge n. 122/10
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento di riduzione e riqualificazione della spesa, di quanto prescritto all'art. [16, del Dl. n. 98/11, come convertito con Legge n. 111/11](#);
- l'Ente ha rispettato quanto disposto dall'art. [76, comma 7](#) (fatta eccezione per il secondo e l'ultimo periodo), del Dl. n. 112/08, convertito in Legge n. 13/08;
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle disposizioni di cui all'art. [14, commi da 7 a 10, del Dl. n. 78/10](#);
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di quanto prescritto all'art. [6, del Dl. n. 78/10](#);
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di processi di razionalizzazione delle spese di funzionamento, di quanto disposto dall'art. [6-bis del Dlgs. n. 165/01](#);

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale.

<b>Personale al 31 dicembre</b>	<b>2011 posti in dotazione organica</b>	<b>2011 personale in servizio</b>	<b>2012 posti in dotazione organica</b>	<b>2012 personale in servizio</b>	<b>2013 Personale in servizio (programmazione)</b>	<b>2013 personale in servizio (previsione)</b>
Direttore generale	0	0	0	0	0	0
Segretario comunale	0	0	0	0	0	0
dirigenti a tempo indeterminato	0	0	0	0	0	0
dirigenti a tempo determinato	0	0	0	0	0	0
personale a tempo indeterminato	30	29	30	29	30	29
personale a tempo determinato	0	0	0	0	0	0
<b>Totale dipendenti ©</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>29</b>
costo medio del personale (A/C)	€ 44.112,89	€ 45.634,03	€ 43.618,90	€ 45.123,00	€ 43.709,20	€ 45.216,41
costo del personale pro-capite (A/popolazione al 31 dicembre)	€ 198,5	€ 198,5	€ 196,6	€ 196,6	€ 197,6	€ 197,6
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti)	38,7 %	38,7 %	35,6 %	35,6 %	36,5 %	36,5 %

L'Ente non ha programmato nel 2013 nuove assunzioni di personale, rinnovi o proroghe di contratti a tempo determinato.

### *Contrattazione integrativa*

L'Organo di revisione dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- è stato costituito il “Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa” per l'anno 2012, con atto n. 35 del 30/11/2012;
- che le risorse del Fondo sono contenute entro le corrispondenti risorse previste nell'anno 2010, ai sensi dell'art. [9, comma 2-bis del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- che la consistenza del fondo sono state ridotte sia in termini assoluti che in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- che le risorse del fondo per l'anno 2012 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5, del Ccnl. 23 dicembre 1999 sono legate all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento/miglioramento dei servizi esistenti;
- che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività.

## Spesa per incarichi

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza (art. [3, comma 55, della "Finanziaria 2008", come modificato dall'art. 46 del Dl. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08](#));
- che il Consiglio dell'Ente in sede di approvazione del presente bilancio, approva il Programma degli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dall'art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. [6-bis del Dlgs. n. 165/01](#) e ha/non<sup>h</sup>a tenuto conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di quanto disposto dall'art. [6, commi 3, 4 e 7, del Dl. n. 78/10](#);
- l'Ente ha tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell'Ente, adottato con Deliberazione di Giunta n. 71/2009, ai sensi dell'art. [3, comma 56, della Legge 244/07 \("Legge Finanziaria 2008"\)](#), come novellato dall'art. [46, comma 3, del Dl. n. 112/08](#), convertito con modificazioni con Legge n. 133/08.
- lo stanziamento di bilancio per l'affidamento a soggetti estranei all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza rispetta il limite previsto dall'art. [6, comma 7, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10 e s.m.i.;

## *Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi*

L'Organo di revisione, ricordate le rilevanti modifiche alla previgente disciplina in materia, disposte:

- dall'art. [5, del Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143](#) convertito, con modificazioni, con la Legge 1° agosto 2003, n. 212;
- dall'art. [22, comma 1, della Legge n. 69/09](#);
- dell'art. [7, commi 1 e 2, del Dl. n. 52/12](#), convertito con Legge n. 94/12;
- dell'art. [1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;

e posta l'attenzione su quanto previsto dall'art. [1, commi da 157 a 160, della Legge n. 266/05](#),

nonché sulle disposizioni recate dall'art. [2, commi 225, 226 e 227 della Legge n. 191/09 - "Finanziaria 2010"](#),

*evidenzia:*

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("*Mepa*"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, del Dpr. n. 207/10;
- che gli Enti Locali sono tenuti, in subordine a quanto disposto al punto precedente, a fare ricorso alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni

stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

### ***Contenimento delle spese***

Le previsioni per l'anno 2013 rispettano i limiti disposti dall'art. [6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, del DL. n. 78/10](#), come risultante dalla seguente tabella:

<b>Tipologia spesa</b>	<b>Rendiconto 2009</b>	<b>Riduzione disposta</b>	<b>Limite di spesa</b>	<b>Previsioni 2013</b>
Studi per incarichi professionali	<b>27541</b>	80%	<b>5508</b>	<b>5500</b>
Spese per co.co.co		50%		
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	<b>7039</b>	80%	<b>1407,8</b>	<b>1407</b>
Sponsorizzazioni		-		
Missioni	<b>2500</b>	50%	<b>1250</b>	<b>1250</b>
Formazione	<b>1170</b>	50%	<b>585</b>	<b>585</b>
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture		20%		

L'Organo di revisione attesta che sono/non sono<sup>1</sup> stati rispettati, nelle previsioni pluriennali, i limiti di spesa imposti dall'art. [6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14, del DL. n. 78/10](#).

#### **Interessi passivi**

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2013:

- non prevede di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria;
- non prevede di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria nei limiti previsti dall'art. [222 del Dlgs. n. 267/00](#);
- ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati;

#### ***Imposte e tasse***

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

---

<sup>1</sup>

- non ha effettuato l'opzione di cui all'art. [10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97](#), per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del “valore della produzione”;
- ha escluso dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi dell'art. [11 del Dlgs. n. 446/97](#), come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall'art. [1 della Legge n. 68/99](#);
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'art. [4, comma 5, del Dpr. n. 633/72](#) e successive modificazioni e che per le stesse viene tenuta regolare contabilità ai fini Iva:

- Impianti sportivi
- Refezione scolastica
- Trasporto alunni
- Corsi extra scolastici

- in relazione alle predette attività commerciali, *ha effettuato* l'opzione di cui all'art. [36, comma 3, del Dpr. n. 633/72](#), per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero dell'art. [36-bis, del Dpr. n. 633/72](#) per i servizi svolti in regime di esenzione;

### ***Oneri straordinari***

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente:

- ha previsto oneri straordinari per eventuali restituzioni di tributi comunali per euro 15.000,00;

### **Ammortamenti d'esercizio**

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente, tenuto conto delle modifiche apportate alla previgente normativa dall'art. [27, comma 7, lett. b\), della Legge 28 dicembre 2001, n. 448](#):

- non ha iscritto, nell'apposito intervento di ciascun servizio, l'importo dell'ammortamento dei beni mobili e immobili secondo quanto previsto dall'art. [167, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000](#);

### **Fondo svalutazione crediti**

L'Organo di revisione ricorda che, in merito alla quantificazione del “Fondo svalutazione crediti”, l'art. [6, comma 17, del Dl. n. 95/12](#), ha prescritto che, dall'esercizio finanziario 2012, a partire dalla verifica degli equilibri di bilancio per detto anno, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Dlgs. n. 118/11, gli Enti Locali devono iscrivere nel bilancio di previsione un “Fondo svalutazione crediti” non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai Titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a

5 anni. Previo parere motivato dell'Organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i Responsabili dei Servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione:

- non è stato previsto il Fondo svalutazione crediti in quanto non sussistere residui attivi di cui sopra.

### **Fondo di riserva**

L'Organo di revisione dà atto che l'importo previsto per il Fondo di riserva è pari al 0,50% del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. [166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00.](#)

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

- i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali verranno individuati con Deliberazione contestuale a quella di approvazione del bilancio 2013;
- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari" (art. [58, DL n. 112/08](#))<sup>2</sup>;
- il "Piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari" verrà deliberato dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio 2013;

### *Contributo per permesso di costruire*

La previsione per l'esercizio 2013 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti:

	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013
Previsione	----- --	----- --	----- -	300000
Accertamento	203799,36	338996,4	288443,19	----- -
Riscossione (competenza)	203799,36	338996,40	288443,19	----- -

I residui attivi al 1° gennaio 2012 per "contributo per permesso di costruire" sono a zero.

**La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente è la seguente:**

- • anno 2008. 0% (lim. max 50% più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - art. [2, comma 8, Legge n. 244/07](#));
- • anno 2009. 0% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. [2, comma 8, Legge n. 244/07](#));
- • anno 2010. 0% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. [2, comma 8, Legge n. 244/07](#));
- • anno 2011. 0% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. [2, comma 8, Legge n. 244/07](#));
- • anno 2012. 0% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. [2, comma 8, Legge n. 244/07](#));
- - anno 2013. 0% .

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
  - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal [Dm. 9 giugno 2005](#), e delle modifiche introdotte dall'art. [7 della Legge n. 166/02](#);
  - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2012 dalla Giunta comunale;
  - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
  - sono stati predisposti:
    - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
    - b) per gli interventi di importo inferiore a 10 milioni di Euro, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
    - c) per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di Euro dotandoli di studi di fattibilità di cui all'art. [4 della Legge n. 144/99](#);
  
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del Bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio.

## **ORGANISMI PARTECIPATI<sup>5</sup>E ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI**

### ***Organismi partecipati***

L'Organo di revisione attesta:

- che l'Ente ha definito un sistema di controlli sulle Società partecipate, ai sensi dell'art. [147-quater del Tuel](#) (controllo preventivo con definizione degli obiettivi gestionali della Società, monitoraggio periodico sull'andamento delle Società ed eventuali azioni correttive, e bilancio consolidato).Esterneizzazioni di servizi - anni 2012 e 2013

Nel corso del 2012 l'Ente non ha esternalizzato servizi.

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

L'Organo di revisione dà atto che la Relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. [170 del Dlgs. n. 267/00](#), predisposta dalla Giunta secondo il modello approvato con il Dpr. n. 326/98:

- contiene tutti i dati richiesti al fine di illustrare le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente;
- contiene l'analisi delle risorse finanziarie di cui l'Ente prevede di disporre e le dimostrazioni circa la congruità di tali previsioni;
- contiene:
  - una puntuale descrizione dei programmi e degli eventuali progetti che si intendono perseguire;
  - un'adeguata motivazione delle principali scelte operate;
  - una precisa indicazione delle finalità che si intendono conseguire;
  - una dettagliata elencazione delle risorse umane e strumentali che si prevede di utilizzare in coerenza con i programmi e le scelte operate;
  - un'indicazione puntuale degli obiettivi degli Organismi gestionali dell'Ente.
- contiene l'elencazione delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora realizzate in tutto o in parte
- tiene conto delle disposizioni del "Federalismo municipale" di cui al Dlgs. n. 23/11 e al Dm. 21 giugno 2011.

## BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015

L'Organo di revisione dà atto che il Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, di cui all'art. [171 del Dlgs. n. 267/00](#), predisposto dalla Giunta secondo il modello approvato con il Dpr. n. 194/96 e la Relazione previsionale e programmatica:

- tengono dei seguenti documenti di programmazione:
  - Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di mandato e loro adeguamento;
  - Piano generale di sviluppo dell'Ente;
- prevedono un puntuale e coerente sviluppo nel triennio dell'andamento delle entrate e delle spese;
- sono stati predisposti tenendo conto di quanto previsto dall'art. [31, della Legge n. 183/11](#) in materia di Patto di stabilità interno per il 2013 ed il 2014;
- che, per quanto riguarda in particolare le spese:
  - prevedono un andamento nel triennio della spesa di personale coerente con quanto previsto dalla Programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. [91 del Dlgs. n. 267/00](#) e con l'avvenuta rideterminazione della dotazione organica dell'Ente effettuata, in base a quanto disposto dall'art. [34, commi 1 e 2, della Legge n. 289/02](#), con la Deliberazione della Giunta n. 83 del 15/05/2013
  - prevedono un andamento della spesa per interessi passivi su mutui coerente con quanto previsto dal programma triennale delle opere pubbliche.
  - prevedono un andamento della spesa coerente con il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. [128, del Dlgs. n. 163/06](#);
  - prevedono un andamento della spesa coerente con il piano annuale relativo agli incarichi di ricerca, studio e consulenza che l'Ente intende affidare;
  - prevedono un andamento della spesa coerente con il piano triennale per il contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture;
- che, per quanto riguarda le entrate:
  - prevedono un andamento delle entrate per permessi a costruire coerente con gli strumenti urbanistici e i relativi piani di attuazione;
  - prevedono un andamento dell'entrate coerente con il piano di alienazione delle aree e dei fabbricati;

## VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dal [Decreto Ministero degli Interni 24 settembre 2009](#), pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009, predisposta sulla base del Rendiconto 2011, l'Organo di revisione, ricordato che il mancato rispetto di metà dei dieci parametri, previsti per i Comuni<sup>2</sup>, determina il verificarsi per l'Ente delle condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle vigenti disposizioni in materia, evidenzia:

- che risultano rispettati n. 10 parametri su dieci ed in particolare quelli relativi a:
  - risultato contabile di gestione
  - volume dei residui attivi della gestione di competenza
  - volume dei residui attivi provenienti dalla gestione residui
  - volume dei residui passivi
  - esistenza di procedimenti di esecuzione forzata
  - spesa di personale
  - debiti di finanziamenti non assistiti da contribuzioni
  - presenza di debiti fuori bilancio
  - anticipazioni di tesoreria non rimborsate
  - salvaguardia degli equilibri con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione

## CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Servizi per conto terzi non sono state previste impropriamente nell'anno 2013 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12:
  - del controllo di regolarità amministrativa e contabile
  - del controllo di gestione
  - della valutazione della dirigenza
  - della valutazione e del controllo strategico
  - del controllo degli Organismi partecipati esterni
  - del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
  - del controllo della qualità dei servizi erogati (c.d. *customer satisfaction*);
    - che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente ha provveduto:
      - a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
      - a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

## CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

*l'Organo di revisione*

**nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,**

- visto l'art. [239 del Dlgs. n. 267/00](#);
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

*esprime parere favorevole*

**alla proposta di bilancio di previsione 2013 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.**

In fede

L'Organo di revisione

---

Addì 21 maggio 2013